

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3255 del 23/06/2017
Oggetto	Procedimento MO17A0020 (ex 3098/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, mediante un pozzo in comune di Modena, frazione Marzaglia. Sig. FERRARI GIORGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3372 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Procedimento M017A0020 (ex 3098/S). **FERRARI GIORGIO** - Modena, strada Nuova di Marzaglia n. 75/1.

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Modena, strada Nuova di Marzaglia n. 75/1, mediante un pozzo ad uso irrigazione agricola.

REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 articoli 18 e 19.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2054, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di

derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;

- le deliberazioni sugli usi irrigui della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio Idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- la legge 7/8/1990 n. 241;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO dell'istanza di concessione presentata dal sig. Ferrari Giorgio residente a Marzaglia di Modena in strada Marzaglia n. 110, registrata al prot. PGM0/2017/7276 del 14/04/2017, con la quale è stato chiesto di derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente su terreno di proprietà del medesimo richiedente, individuato catastalmente al foglio 117 mappale 225 del NCT del comune di Modena;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione idrogeologica con relativi allegati, a firma del dott. geol. Marco Santi Bortolotti ed una relazione tecnica a firma del geom. Monica Mantovi;

- i dati dell'utenza idrica sotterranea da attivare sono i seguenti:

- Uso irrigazione agricola (seminativi in rotazione);

- Portata massima di emungimento 7,0 l/s;

- Volume richiesto m³/anno 7.560;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, mediante un pozzo esistente;

PRESO ATTO che è stato acquisito il seguente parere istruttorio, richiesto ai sensi dell'art. 12 del citato R.R. n. 41/2001:

1. Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/8822 del

05/05/2017, che ritiene di condizionare il parere di competenza ad una specifica espressione da parte di ATERSIR, al fine di verificare se la captazione in oggetto possa, o meno, influenzare l'utilizzo delle acque del campo pozzi di Marzaglia destinato al consumo umano;

2. Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, assunto al protocollo con n. PGM0/2017/11900 del 19/06/2017, che esprime parere favorevole al solo rilascio di una concessione temporanea di tre anni;

PRESO ATTO che:

1. il pozzo esistente risale all'anno 1981;
2. a favore del sig. Ferrari Mario, padre del richiedente è stata rilasciata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con atto n. DGR 6851 del 28/12/1988, titolo successivamente rinnovato con determinazione atto n. 122272 del 28/09/2012 e venuto naturalmente a scadere in data 31/12/2015, senza che fosse presentata domanda di ulteriore rinnovo;
3. la nuova domanda di concessione, sopra riportata e presentata dal sig. Ferrari Giorgio figlio ed erede di Ferrari Mario, è stata registrata con il procedimento tecnico/amministrativo n. M017A0020 (ex 3098/S);
4. il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura a rischio "Conoide Secchia - confinato superiore" codice 0390ER-DQ2-CCS con stato chimico e quantitativo buono;
5. la derivazione non è ubicata all'interno di un parco e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
6. la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (ossia dove le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

VERIFICATO che:

- che sul B.U.R.E.R. n. 123 del 03/05/2017 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma

1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

- l'importo del canone, visto il quantitativo richiesto (m^3 /anno 7.560), la portata di esercizio della derivazione e la tipologia di appartenenza, è pari per l'annualità 2017 ad € 30,24;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001, pur restando limitato ad un triennio il periodo di validità della presente concessione, in conseguenza dell'applicazione di vincolo acquedottistico, come evidenziato nel parere istruttorio di ATERSIR;

VERIFICATO, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento delle spese di istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che la ditta concessionaria, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R. R. n. 41/2001 e dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuta a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, pari all'importo minimo di € 250,00;
- versare alla Regione Emilia Romagna i canoni annuali di concessione, per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, come riportato nel disciplinare di concessione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regolamento regionale n. 41/2001, e che lo stesso, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere assentito fino al 31/12/2020, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ATTESTATA la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. **FERRARI GIORGIO** residente a Marzaglia di Modena, in strada Marzaglia n. 110, C.F. FRRGRG62S30F257T la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola (seminativi in rotazione), presso il podere agricolo di proprietà, **codice procedimento M017A0020 (ex 3098/S)**;

b) di stabilire che il prelievo di risorsa idrica sotterranea venga esercitato mediante il pozzo esistente, avente una portata con valore massimo di emungimento pari a 7,0 l/s e per un quantitativo emunto non superiore ad un volume di m^3 /anno 7.560;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti della Struttura ARPAE concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n. 784/2014, è valida sino al **31/12/2020 e non potrà essere rinnovata**;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;

- dei canoni annui di concessione nella misura richiesta secondo gli importi stabiliti nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la **sottoscrizione del disciplinare** ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canone e per il deposito cauzionale;

i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;

j) che, qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;

k) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario, previo assolvimento dell'imposta di bollo, una copia conforme, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

l) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria, ovvero entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133,c.1 b) e s. m..

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA**

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita al sig. **FERRARI GIORGIO** residente a Marzaglia di Modena, in strada Marzaglia n. 110, C.F. FRRGRG62S30F257T, codice procedimento **MO17A0020** - ex 3098/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **7,0** l/s;
- quantitativo massimo del prelievo **7.560** m³/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua sotterranea pubblica può essere utilizzata ad uso irrigazione agricola del podere di proprietà.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà del sig. Ferrari Giorgio, sito in comune di Modena, frazione Marzaglia in strada Nuova di Marzaglia n. 75/1, presso il podere di proprietà.

Dati tecnici del pozzo - codice risorsa in Sisteb: MOA3490

- realizzato nel 1981;
- coordinate catastali: foglio 117 mappale 225 del NCT del comune di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 644.091 Y= 945.265;
- colonna tubolare di rivestimento in ferro del diametro esterno Ø=mm. 273;
- profondità m. 45,0 dal piano campagna;
- **monofalda: tratto filtrante tra 19,5 e 45 metri da p.c. in un livello di ghiaie;**
- **contatore volumetrico;**
- avampozzo in cls;
- elettropompa sommersa avente una portata nominale massima di 7,5 l/s.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita sino al **31/12/2020**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 La presente concessione non può essere rinnovata, come ribadito nei pareri istruttori acquisiti dagli Enti preposti e sopra riportati. Pertanto, il concessionario dovrà predisporre, durante la validità del presente titolo, altre fonti di approvvigionamento idrico per le proprie esigenze irrigue, o eventualmente presentare una nuova domanda di concessione mediante la perforazione di un nuovo pozzo, da progettare con ubicazione al di fuori delle aree poste attualmente in vincolo acquedottistico per il campo pozzi di Marzaglia.

5.2 In ogni caso, al termine della validità del presente titolo concessorio (31/12/2020), il medesimo concessionario è tenuto alla chiusura definitiva del pozzo ed alla conseguente inertizzazione a regola d'arte della colonna di perforazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/20001, senza nulla pretendere a carico della scrivente Amministrazione.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna, per l'anno 2017 ammonta ad € 30,24, importo da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.6 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00**, importo da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.0 Cessazione della derivazione e tombamento del pozzo esistente entro il **31/12/2020**. In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva" parte integrante della stessa deliberazione, poiché la derivazione in argomento ricade in un'area soggetta a tutela per vincolo acquedottistico (campo pozzi di Marzaglia), il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere a individuare diversa fonte idrica di approvvigionamento.

Il manufatto attualmente esistente, come individuato all'art. 1 del presente disciplinare, dovrà essere cementato e inertizzato secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001.

Il concessionario è tenuto a dare formale comunicazione di quanto sopra alla sede ARPAE - S.A.C. di Modena, via Giardini n. 472.

8.1 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno (2018-2019-2020)**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di MODENA - Unità Gestione Demanio idrico, Via GIARDINI, 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 MODENA;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della FIERA, 8 40127 BOLOGNA;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - Via GARIBALDI n. 75 43121 PARMA.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto alle verifiche l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare i manufatti per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Ente concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura ed inertizzazione del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 Il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura a rischio denominato "Conoide Secchia - confinato superiore" codice 0390ER-DQ2-CCS con stato chimico e quantitativo buono (gruppo acquifero A1) con stato chimico e quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.